

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

Utilizzatore di fatture false - Somme in contanti restituite dall'emittente - Rilevanza (Cass. pen. 18.2.2020 n. 6397)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 18.2.2020 n. 6397, ha precisato che integra la fattispecie di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) il soggetto che, a fronte dell'utilizzo di false fatture, riceve per contanti dalla società emittente delle stesse somme precedentemente ad essa bonificate. Non risulta, infatti, invocabile la non punibilità di cui all'art. 648-ter.1 co. 4 c.p.

Tale non punibilità ricorre soltanto quando l'utilizzo o il godimento dei beni ricevuti sia avvenuto direttamente e senza compiere nessuna operazione volta a ostacolare concretamente l'identificazione della predetta provenienza delittuosa dei beni.

Nella specie, invece, ricorrono tutti i presupposti del delitto di autoriciclaggio, poiché il provento della frode fiscale è stato trasferito con bonifici all'impresa emittente simulando operazioni commerciali. L'emittente, a sua volta, ha restituito all'utilizzatore le somme in contanti. È stata così portata a compimento un'operazione mediante il trasferimento dei proventi illeciti in attività economiche diretta a "ripulire" il denaro in questione.